POSTE ITALIANE S.p.A. UFFICIO LEGALE

avv. Sandro Palana lel. 06/59589187 - fax 06/59589100

GIUDICE DI PACE DI ROMA

-SEZ. I-

R.G. 3695/01

DOTT, AGATI

UDIENZA 24.9.2001

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per Poste Italiane SPA (già ente pubblico economico), in persona del Presidente pro-tempore, prof. avv. Enzo Cardi, in qualità di legale rappresentante, con sede in Roma, Viale Europa, 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Palana, giusta procura generale alle liti, rilasciata per atto Notaio Ambrosone di Roma del 13 febbraio 2001, Repertorio n. 26120, Raccolta n. 5391, registrato in data 14 febbraio 2001

convenuto

CONTRO

Avv. Rufini Antonio, in proprio

del Unicio Postalo, con ovvia possibilità di regroussioni ne attore

FATTO

Con atto notificato il 5.6.2001 l'avv. Rufini Antonio ha convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A., chiedendo l'accertamento della sua responsabilità per il danno subito per la mancata effettuazione del servizio filatelico di annullo speciale, richiesto all'Ufficio Postale di

Rimini Centro e, per l'effetto, la condanna al pagamento di L. 1.529.100, o quella maggiore o minore che verrà reputata di diustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con il presente atto si costituisce la S.p.A. Poste Italiane, chiedendo che la domanda ex adverso proposta venga respinta per i seguenti motivi di

DIRITTO

La domanda ex adverso proposta è infondata e va, pertanto, respinta.

Va evidenziato come, infatti, lo stesso attore abbia contribuito con il suo comportamento a causare il danno di cui chiede il risarcimento.

In primo luogo si eccepisce come l'avv. Rufini abbia errato nell'indirizzare la commissione direttamente all'Ufficio Postale di Rimini e non al Responsabile per la Filatelia della Filiale di Rimini (doc. n. 1), così come chiaramente indicato nel comunicato n. 239 del 16.3.2000 (doc. n.2). Detto elemento, lungi dal poter essere considerato meramente formale, assume valore decisivo, in quanto la richiesta dell'interessato, pervenuta mediante canale non idoneo, ben avrebbe potuto ingenerare confusione presso gli addetti dell'Ufficio Postale, con ovvia possibilità di ripercussioni negative sulla regolarità e celerità del servizio richiesto.

Nella fattispecie, oltretutto, l'avv. Rufini, constatato il mancato ricevimento della comunicazione a se stesso spedita in data 27.10.2000, avrebbe dovuto attivare la procedura del reclamo, così come previsto dalla "Carta della qualità del servizio pubblico postale" (doc. n. 3); detta omissione ha impedito un tempestivo

intervento dell'Organo superiore e, di conseguenza, la possibilità che la richiesta potesse essere soddisfatta in tempo utile, vale a dire entro il 5.1.2001.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare fuori discussione che il comportamento dell'attore, non in linea con quanto disposto dal comunicato n. 239 e dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale, abbia quantomeno concorso al danno dal medesimo subito, per cui non sussiste responsabilità esclusiva di Poste Italiane.

Quanto alla richiesta di bollo figurato, di cui l'attore aveva fornito facsimile e indicazioni scritte, si eccepisce l'impossibilità di soddisfacimento della medesima, in quanto il bollo figurato non può essere apposto su etichette e codice a barre, costituendo, in tal caso, intralcio alla lettura ottica dell'oggetto in caso di ricerca.

Analoga impossibilità va segnalata in relazione alla richiesta di bollo figurato sulla ricevuta, considerato che le pretese bollature non sono ammesse ai sensi dell'art. 35 delle "Istruzioni per l'attivazione dei servizi P.T. a carattere temporaneo" (doc. n. 4), trattandosi di adempimenti interni che vengono eseguiti con guller non figurato, mentre il bollo in questione può essere apposto solo in presenza di francobollo.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di indennizzo, va eccepito che la già più volte menzionata "Carta della qualità del servizio pubblico postale" fissa la relativa misura in dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione in caso di perdita, danneggiamento totale o consegna dopo il 30^ giorno lavorativo successivo all'invio di una corrispondenza raccomandata.

Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta di un risarcimento di £ 1.500.000, peraltro avanzata a seguito di preventivo redatto da commerciante filatelico di Roma, del quale, come meglio si preciserà in seguito, si contesta l'attendibilità, anche e soprattutto per ragioni di carattere esclusivamente giuridico.

Infatti, l'art. 6 D.P.R. n. 156/73 sancisce un generale principio di irresponsabilità delle Poste Italiane per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni al di fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. Ciò premesso, nel rilevare che nessuna norma di legge o regolamentare prevede una deroga a detto principio in caso di richieste di carattere filatelico, va altresì soggiunto che la citata norma è stata più volte oggetto di giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata per la sua illegittimità solo per determinate fattispecie, fra le quali non rientra quella per cui è causa.

Ne deriva, come ovvia conseguenza, che l'unico risarcimento cui potrebbe essere in teoria condannata la convenuta risulta essere quello pari a dieci volte il diritto di raccomandazione previsto dalla citata "Carta della Qualità del servizio pubblico postale", emanata con d.p.c.m. 30 gennaio 1996.

Quanto, infine, al richiesto risarcimento di £ 1.500.000, pari al preteso valore commerciale dell'annullo non pervenuto, se ne contesta, oltre la fondatezza, non risultando conseguenza immediata e diretta della pretesa condotta illecita della convenuta, anche l'entità, considerato che da stime agli atti della stessa risulta non

esservi valore aggiuntivo al semplice costo dei materiali e dei prescritti diritti.

Per quanto sopra esposto, e con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, la Società resistente

CONCLUDE

Voglia il giudice adito respingere la domanda avanzata dall'avv. Antonio Rufini in quanto infondata o, in subordine, accertare il suo diritto al semplice indennizzo previsto dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale in caso di perdita di corrispondenza raccomandata (dieci volte il diritto fisso di raccomandazione).

Con vittoria di spese ed onorari.

Documenti allegati:

- 1. Richiesta Avv. Antonio Rufini
- 2. Comunicato n. 239
- 3. Carta della qualità del servizio pubblico postale
- Istruzioni per l'attivazione dei servizi P.T. a carattere temporaneo

Roma, 21.9.2001

avv. Sandro Palana

Proma, il 4 (12 (51)